

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

UFFICIO DI PIANO ufficio di piano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1447 del 04/09/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI DETENUTI STRANIERI - CIG 8020060ADF – DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale , prot. n. 53111 del 27/06/2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio 2 "Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici";

Vista la legge dell'8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il contenuto dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", che inserisce l'opera di mediazione tra i preminenti ed ineliminabili elementi del trattamento penitenziario dei detenuti stranieri, specificando come "nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle loro differenze culturali" e che "deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato;

Vista la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

Dato atto che la Regione Lazio:

- con Determinazione n. G18232 del 22/12/2017 ha impegnato in favore del Distretto 4.1, di cui il Comune di Civitavecchia è capofila, la somma di € 41.629,63 per l'attivazione di mediazione culturale, per la durata di un anno, rivolta a cittadini stranieri, detenuti negli istituti penitenziari;
- con Determinazione n. G16339 del 14/12/2018 ha impegnato in favore del Distretto 4.1 la somma di € 52.037,04 per la prosecuzione di interventi di mediazione culturale, per la seconda annualità, rivolta a cittadini stranieri, detenuti negli istituti penitenziari;
- ha individuato come criterio di ripartizione delle somme, quello della percentuale di popolazione carceraria straniera detenuta, alla data del 31/10/2017, negli istituti penitenziari della Regione Lazio;
- con Determinazione n. G14261 del 9/11/2018 ha approvato i criteri per l'attivazione di interventi di inclusione sociale dei detenuti stranieri con riferimento ad attività di mediazione culturale e approvazione dello schema di convenzione, tra i Comuni capofila del Distretto socio-sanitario della Regione Lazio e la Casa Circondariale/Reclusione;

Tenuto conto che l'azione del mediatore interculturale supera quello di semplice interpretariato, rappresentando piuttosto un'azione di decodificazione del linguaggio dello straniero per l'operatore e dell'operatore per lo straniero, in grado di mettere in contatto due diverse culture, al fine di garantire un livello minimo di comprensione e interazione tra l'amministrazione penitenziaria e i detenuti di lingua e cultura straniera;

Considerato che in data 28/12/2018 è stata sottoscritta tra il Comune di Civitavecchia, capofila del Distretto socio-sanitario Roma 4.1, e gli Istituti Penitenziari "Giuseppe Passerini" di Civitavecchia, la convenzione per la gestione dell'attività di mediazione culturale a favore dei detenuti stranieri;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1288 del 31/7/2019 è stata indetta una gara telematica con procedura negoziata tramite MEPA (R.D.O.) per l'affidamento della gestione dell'attività di mediazione culturale a favore dei detenuti stranieri presso gli Istituti

Penitenziari di Civitavecchia (Casa Circondariale via Aurelia km 75,300 e Casa di Reclusione via Tarquinia con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 30/08/2019;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1409 del 27/08/2019 è stata annullata d'ufficio, in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la procedura di gara per la gestione del servizio di mediazione culturale a favore dei detenuti stranieri;

Vista la documentazione di gara trasmessa dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Grazia Coccetti rettificata rispetto alla precedente procedura;

Ritenuto, pertanto, indire una nuova gara telematica con procedura negoziata tramite MEPA (R.D.O.) per l'affidamento della gestione dell'attività di mediazione culturale a favore dei detenuti stranieri presso gli Istituti Penitenziari di Civitavecchia (Casa Circondariale via Aurelia km 75,300 e Casa di Reclusione via Tarquinia);

Visti:

- 1'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 4 del del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56 che contempla i principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;
- l'art. 1, comma 450 della 1. 296/2006 in conformità al quale i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l'obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
- l'art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- 1'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Acquisito il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara) n. 8020060ADF;

Dato atto che:

 tali servizi rientrano tra quelli classificati nell'Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 CPV 85310000-5;

- l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/21016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30;
- il Mercato elettronico permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso richiesta di offerta (R.D.O.);

Considerato che si rende necessario formulare R.D.O. tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'affidamento dell'attività di mediazione culturale a favore dei detenuti stranieri per la durata di 2 (due) anni dall'aggiudicazione;

Precisato che l'aggiudicazione sarà disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 7 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto dover attivare la relativa procedura pubblica di affidamento del servizio di che trattasi con l'approvazione del Capitolato, del disciplinare di gara, nonché della modulistica, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che Responsabile del procedimento è il coordinatore dell'Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011);

Vista la deliberazione di G.C. n. 114 del 22/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per gli anni 2019-2021;

Visto il D.L.vo 267/2000; Visto il D.Lgs n. 50/21016;

Esaminato quanto sopra esposto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

 indire gara telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l'affidamento della gestione dell'attività di mediazione culturale a favore dei detenuti stranieri presso gli Istituti Penitenziari di Civitavecchia, per la durata di anni 2 (due), per un importo di € 93.666,67 compresi oneri per la sicurezza e l'IVA (se dovuta), importo non soggetto a ribasso comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto – CIG 8020060ADF;

- 2. approvare la documentazione costituita dal Capitolato e dal disciplinare di gara, nonché dalla modulistica, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. dare atto che si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e congrua per l'Amministrazione; l'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte stesse;
- 4. trasmettere il presente atto al punto istruttore per il MEPA Dott. Mauro Bartolozzi, nonché al punto ordinante Rag. Marica D'Angelo, per gli adempimenti di competenza;
- 5. trasmettere la presente all'ufficio redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56.

Il Dirigente Giglio Marrani / INFOCERT SPA (Atto firmato digitalmente)

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4











UFFICIO DI PIANO

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

APPALTO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI DETENUTI STRANIERI - CIG 8020060ADF

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'attività di mediazione interculturale a favore dei detenuti stranieri degli Istituti Penitenziari "Giuseppe Passerini" di Civitavecchia (Casa Circondariale via Aurelia km 75,300 e Casa di Reclusione via Tarquinia) per perseguire il miglioramento delle condizioni di vita mediante azioni volte a facilitare la loro permanenza all'interno dell'istituto penitenziario, attraverso lo sportello di mediazione culturale presso ciascun istituto Penitenziario quale strumento per:

- > comprendere il detenuto straniero ed i suoi comportamenti, superando le difficoltà di tipo linguistico e culturale;
- Facilitare la sua relazione con gli operatori penitenziari e con gli altri detenuti;
- > aiutare il detenuto a conoscere il contesto giuridico, culturale, sanitario e sociale, italiano;
- > sostenere gli operatori sociali del distretto, nel migliorare l'accoglienza della famiglia straniere d'origine del detenuto;
- curare i rapporti con l'ambasciata o il consolato di provenienza.

Art. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Destinatari dell'intervento sono persone straniere, donne e uomini, destinatarie di misure restrittive della libertà personale, detenute presso la Casa Circondariale/Reclusione di Civitavecchia.

Art. 3 - OBIETTIVI

L'azione del mediatore interculturale supera quello di semplice interpretariato, rappresentando piuttosto un'azione di decodificazione del linguaggio dello straniero per l'operatore e dell'operatore per lo straniero, in grado di mettere in contatto due diverse culture, al fine di garantire un livello minimo di comprensione e interazione tra l'amministrazione penitenziaria e i detenuti di lingua e cultura straniera.

Tale Servizio persegue i seguenti obiettivi:

- garantire un adeguato supporto linguistico e informativo nei confronti del detenuto straniero, finalizzato alla conoscenza dei propri diritti in ambito giuridico, sanitario, sociale, culturale, religioso;
- facilitare le relazioni del detenuto con gli operatori penitenziari, socio-sanitari e con gli altri detenuti, nelle fasi di accoglienza, permanenza e dimissioni, supportandolo nelle difficoltà di tipo linguistico e culturale riscontrate;
- coadiuvare gli operatori penitenziari nella semplificazione delle procedure amministrative, in particolar modo nella cura dei rapporti del detenuto con le ambasciate o i consolati di provenienza;
- sostenere gli operatori penitenziari nell'agevolare i rapporti con la famiglia d'origine del detenuto;
- sostenere iniziative, individuali e non, rivolte ai detenuti stranieri, quali azioni di supporto a percorsi lavorativi, formativi o in generale volte al reinserimento sociale e allo sviluppo di progetti, di integrazione e di informazione.

Art. 4 - CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

I criteri di attivazione degli interventi di Inclusione Sociale dei Detenuti Stranieri sono finalizzati a garantire un percorso operativo omogeneo di efficacia e di qualità, individuando nel mediatore

culturale colui che opera al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi.

Il Servizio dovrà essere fornito sulla base delle linee di indirizzo espresse dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di Civitavecchia e gli Istituti penitenziari.

Art. 5 - GESTIONE DEL SERVIZIO

L'attività di mediazione interculturale dovrà prevedere all'interno di ciascun istituto penitenziario, l'istituzione di uno sportello informativo di mediazione culturale rivolto ai detenuti stranieri, e potrà essere organizzato nell'ambito di un monte ore complessivo, a disposizione per l'attuazione di tale servizio, secondo le modalità ritenute più idonee e proficue.

Tale monte ore, che si ritiene possa essere congruo ad assicurare un buon supporto alla detenzione degli stranieri, potendo garantire una collaborazione con gli Uffici degli Istituti Penitenziari da parte del gestore del servizio, è stimato in circa 12 ore a settimana da destinare allo sportello, per ciascun anno, circa 4 ore al mese per ciascun anno, da destinare alle attività progettuali. Le attività sono da intendersi per ciascun istituto penitenziario.

Lo "sportello di mediazione culturale" impronta la realizzazione delle attività assegnate in funzione degli obiettivi indicati all'art. 3, in coerenza con gli indirizzi programmatici annualmente definiti dalla Regione Lazio in tema di interventi rivolti alle persone straniere sottoposte a limitazioni della libertà personale e con le indicazioni riportate nella determinazione dirigenziale n. G14261 del 9/11/2018 avente ad oggetto la definizione di criteri regionali riguardanti l'attivazione di interventi di inclusione sociale dei detenuti stranieri con riferimento ad attività di mediazione culturale.

Le attività previste dal progetto sono svolte in stretta correlazione con la Direzione degli istituti Penitenziari e in collaborazione con le altre realtà operanti all'interno della struttura penitenziaria.

Il soggetto gestore si impegna a garantire la cura dei rapporti con l'Amministrazione penitenziaria ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle attività all'interno degli Istituti penitenziari.

Le competenze linguistiche e/o culturali necessarie dei mediatori sono da identificare nelle macro aree geografiche di provenienza delle persone detenute e in base alle difficoltà di relazione rilevate dagli operatori penitenziari. Come priorità si evidenziano:

- 1. Nigeria e Africa anglofona
- 2. Maghreb (Marocco, Algeria, Tunisia)
- 3. Brasile (lingua portoghese)
- 4. Pakistan (lingua urdu)
- 5. Cina (lingue cinesi)
- 6. Lingua romena (Romania, Moldova)

Date le caratteristiche di variabilità della popolazione detenuta (processi in corso, trasferimenti, dimissioni) tali priorità potrebbero essere riconsiderate nel corso del progetto con appositi incontri di verifica.

Per lo svolgimento delle attività, l'affidatario dovrà garantire la disponibilità di mediatori interculturali, professionalmente qualificati, con almeno due anni di esperienza, in relazione al fabbisogno.

Il totale delle ore previste sarà suddiviso per ceppo linguistico/culturale, su base trimestrale, in base a un piano operativo concordato dalle parti.

Art. 6 - DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento avrà una durata di anni 2 (due) decorrenti dall'aggiudicazione.

Art. 7 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto prescritto in altri articoli del presente capitolato prestazionale, l'aggiudicatario si impegna a:

- ✓ svolgere il Servizio secondo le modalità stabilite e nel progetto tecnico presentato;
- ✓ assumere il personale secondo le vigenti tipologie contrattuali, in regola in materia di obbligo contributivo previdenziale, assistenziale, fiscale e assicurativo;
- ✓ applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. e dagli accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- ✓ individuare una sede operativa nel Comune di Civitavecchia che il concorrente già possiede o si impegna ad acquisire (allegare documentazione comprovante la disponibilità o la promessa di disponibilità).

L'Ufficio di Piano potrà richiedere all' aggiudicatario, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro matricola, UNIEMENS, il modello F24 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi di cui trattasi.

Qualora non risulti in regola e non si regolarizzi, il Comune Capofila recederà dal contratto.

L'aggiudicatario non potrà applicare regolamenti interni o accordi che possano limitare il diritto a ferie, malattie, permessi, accantonamento TFR o altri diritti tutelati dal C.C.N.L. del settore.

L'aggiudicatario risponde dei danni alle persone e/o alle cose che potrebbero derivare per fatti della Ditta stessa e/o dei suoi dipendenti e/o soci e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione sollevando pertanto l'Ambito stesso da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.

L'aggiudicatario deve garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori, facendoli partecipare attivamente alle iniziative eventualmente promosse dall'Amministrazione e/o da altri Enti, assicurando il coinvolgimento e la valorizzazione professionale di ognuno di essi e promuovendo a sua volta iniziative idonee.

Al personale della Ditta aggiudicataria si estendono gli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti dei Comuni , di cui all'art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001.

Resta fermo, in ogni modo, che il Comune di Capofila rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compresa, qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra la Ditta aggiudicataria ed il personale dipendente per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere per tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Art. 8 - CONTROLLI - VERIFICHE - RENDICONTAZIONE

L'aggiudicatario deve essere dotato di un sistema di controllo sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti.

Il Responsabile del Procedimento coordina le attività oggetto dell'appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo lo stesso espleta i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. Effettua, inoltre, la verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio e la redazione e l'aggiornamento dei piani di intervento.

L'aggiudicatario è tenuto a redigere e a trasmettere all'Ufficio di Piano:

- relazioni a cadenza trimestrale sull'andamento delle attività oggetto del servizio (riportante la specifica del numero di ore di mediazione svolte per ceppo linguistico) ed eventuali criticità sopravvenute;
- rendicontazione mensile della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività inerenti il progetto in questione mediante fattura elettronica;
- relazione annuale e finale in cui dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, delle problematiche e delle criticità riscontrate ed eventuali proposte di miglioramento, nonché delle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento.

Art. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

L' aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.

Il personale impiegato nelle attività dovrà essere coperto da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle azioni o mansioni assegnate e per la responsabilità civile verso terzi.

L'aggiudicatario garantisce l'attivazione delle polizze assicurative obbligatorie per legge e/o comunque opportune a copertura dei rischi o chiamate di responsabilità relativamente all'utilizzo di veicoli, o di strutture mobili e/o immobili che il soggetto gestore dovesse utilizzare per lo svolgimento delle attività.

L'aggiudicatario dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati.

ART. 11 – TITOLARITÀ DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia.

Il Responsabile ed i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
- c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del

Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

- g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- j) attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- o trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- o raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- o esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli quali sono trattati («esattezza»);
- o conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- o trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 12 - SUB-APPALTO

E' vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 13 - PENALITÀ

Qualora la stazione Appaltante accerti, da parte dell'aggiudicatario, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto, provvederà ad applicare le sotto elencate penali contrattuali:

- a. mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: Applicazione di una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;
- b. mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
- c. mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative (orari, giorni, procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC ai fini dell'avvio del procedimento.

La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..

In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per il recupero delle penalità la Stazione appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate la stazione appaltante, provvederà a diffidare con lettera raccomandata o via PEC, l'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto richiesto.

Art. 14 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Sono cause di risoluzione del contratto di appalto, a giudizio insindacabile dell'Ente:

- l'abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- la recidiva nelle infrazioni di cui all'art. 13 (Penalità);
- la cessione del contratto;

- la perdita dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente capitolato.

La risoluzione del contratto avrà effetto dalla data di comunicazione. L'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune.

Art. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. restano a carico dell'aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al Comune di Civitavecchia il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con i relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori ed a trasmettere copia degli stessi al Comune di Civitavecchia.

Art. 16 - CORRISPETTIVI

La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione al RUP di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste rendicontazioni.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC, previa attestazione di regolarità, nonché verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi comunali (se dovuti).

Art. 17- FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@comune.civitavecchia.rm.it.

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4











UFFICIO DI PIANO

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI DETENUTI STRANIERI - CIG 8020060ADF

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Civitavecchia Comune Capofila Distretto 1 Roma 4 – Via A. da Sangallo n. 11 – 00053 – Civitavecchia (RM) - P. IVA: C. F.: 02700960582 - Tel. 0766590766 - PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it

CONDIZIONI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI DI GARA

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'attività di mediazione interculturale a favore dei detenuti stranieri degli Istituti Penitenziari "Giuseppe Passerini" di Civitavecchia (Casa Circondariale via Aurelia km 75,300 e Casa di Reclusione via Tarquinia) per perseguire il miglioramento delle condizioni di vita mediante azioni volte a facilitare la loro permanenza all'interno dell'istituto penitenziario, attraverso lo sportello di mediazione culturale presso ciascun istituto Penitenziario quale strumento per:

- comprendere il detenuto straniero ed i suoi comportamenti, superando le difficoltà di tipo linguistico e culturale;
- Facilitare la sua relazione con gli operatori penitenziari e con gli altri detenuti;
- > aiutare il detenuto a conoscere il contesto giuridico, culturale, sanitario e sociale, italiano;
- > sostenere gli operatori sociali del distretto, nel migliorare l'accoglienza della famiglia straniere d'origine del detenuto;
- > curare i rapporti con l'ambasciata o il consolato di provenienza.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento avrà una durata di anni 2 (due) decorrenti dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari al contratto iniziale, per un importo di € 93.666,67,00 (compresa IVA), se la Regione Lazio accorderà un nuovo finanziamento. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari a due anni, per un importo stimato complessivamente non superiore a €.93.666,67 (IVA compresa);

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo per il servizio di che trattasi è pari ad € 93.666,67 a base d'asta compresa IVA (se dovuta), importo non soggetto a ribasso, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto.

L'appalto è <u>finanziato</u> con fondi regionali. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale prestazionale. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà alla scelta del contraente con procedura di acquisto tramite RDO "richiesta di offerta" sul MEPA con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in termini di:

- 1) Offerta tecnica: punti 100/100
- 2) Offerta economica: punti: 0/0 (costo fisso)
- Si procederà all'aggiudicazione del servizio al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma MEPA – Bando: Servizi Sociali, Prodotto: Servizi Sociali Professionali e di Segretariato Sociale CPV 85310000-5 – Sede di affari: Regione Lazio.

Gli operatori economici interessati, per partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione:

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara e/o iscrizione ai competenti Albi istituiti con legge, ovvero iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, ovvero iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto (Nel caso in cui la sede legale del soggetto partecipante sia situata in una regione nella quale non sono state ancora emanate le norme di attuazione delle predette leggi, il soggetto deve risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per l'iscrizione) ovvero iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore istituito con il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;

Sono altresì ammessi a partecipare i soggetti del Terzo Settore come individuabili in base all'art. 5 della L. 328/2000 ed al DPCM 30 marzo 2001, all'art. 39 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11:

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrent**i o **consorzi ordinari di concorrent**i *ex* art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;

b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative**, **consorzi di cooperative costituiti** a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422e del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative** *ex* **articolo 8 della legge n. 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991**, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;

c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16:

- d) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, D. Lgs 50/2016 per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016):
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera d) di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, Dlgs 50/2016), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art

80, comma 5, D.Lgs 50/2016), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art 80, comma 8, D. Lgs 50/2016).

- e) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);
- f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui aldecreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D. Lgs 50/2016);

- g) di non essere in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora (art. 80, comma 5, D. Lgs 50/2016) :
 - l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs 50/2016;
 - l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
- si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione:
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante **esclude** l'operatore economico:

in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1,2,4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs 50/2016).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione

della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera *c*), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della <u>legge 25 giugno 1909, n. 422</u> e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla <u>legge 8 agosto 1985, n. 443</u>ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

h) un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa

Tale requisito è richiesto in quanto consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

La comprova del requisito è fornita mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della <u>legge 25 giugno 1909, n. 422</u> e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Art. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 48, comma 8, Dlgs 50/2016 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dovranno essere rese – <u>a pena di esclusione</u> – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D. Lgs 50/2016 la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa dovranno essere rese – **a pena di esclusione** –da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della <u>legge 25 giugno 1909</u>, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla <u>legge 8 agosto 1985</u>, n. 443di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs 50/2016, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà dovranno essere rese – <u>a pena di esclusione</u> –dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lett. c)D. Lgs 50/2016 il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà dovranno essere rese – <u>a pena di esclusione</u> –dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, la domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Art. 7 - AVVALIMENTO EX ART. 89 D.LGS. 50/2016

Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - $\underline{\mathbf{a}}$ pena di esclusione-dalla gara, la documentazione di cui all'art.89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando

l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D. Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

- b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 5 del presente Disciplinare;
- c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara;

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, <u>a pena di esclusione</u>, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 8 - DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I soggetti invitati dovranno presentare la propria miglior offerta per l'espletamento del servizio entro la data indicata nella RDO.

Le offerte e/o eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta irripetibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura. I concorrenti esonerano il Comune di Civitavecchia e la Centrale Acquisti in rete per la P.A. (MEPA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il portale e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino a 5 giorni prima della scadenza.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate per via telematica attraverso la funzione dedicata del MEPA.

Art. 9 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri di valutazione:

Offerta tecnica: punti 100/100 Offerta economica: punti: 0/0.

Il punteggio di 100 punti dell'<u>offerta tecnica</u> sarà ripartito secondo i seguenti elementi di valutazione:

	PROGETTO DI GESTIONE	
	SUB CRITERIO	PUNTEGGIO
A	Progetto Organizzativo Globale Sportello informativo Il progetto globale deve contenere lo schema organizzativo complessivo che il concorrente intende adottare in relazione ai compiti, alle funzioni ed agli obiettivi del servizio.	40
В	Qualità e professionalità del soggetto attuatore Capacità organizzativa e gestionale del soggetto proponente rispetto alle azioni previste nella proposta progettuale. Valore aggiunto dato alle attività progettuali da competenze specifiche ed esperienze pregresse del soggetto proponente nell'ambito di progetti simili.	30
C	Migliorie L'elaborato deve contenere l'illustrazione delle migliorie che verranno attuate dalla ditta senza alcun costo aggiuntivo a carico del Distretto e del progetto.	25
D	Certificazione di qualità per l'attività inerente l'oggetto dell'appalto (da allegare)	5

La stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico – qualitativi richiesti. Il limite minimo di congruità è stabilito in almeno 45 punti complessivi su 100 a disposizione.

All'elemento economico, che costituisce costo fisso, non soggetto a ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.lgs. 50/16, non verranno assegnati punti, pertanto gli operatori competeranno solo in base ai criteri qualitativi.

L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto. Qualora i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 827/1924. Di tutte le predette operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 10 - GARANZIE

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto posto a base di gara, riferita al lotto per il quale viene presentata l'offerta, in ottemperanza all'art. 93, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016, costituita sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta del contraente.

La cauzione può essere costituita in contanti (mediate versamento presso la Tesoreria Comunale) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.L.vo 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.L.vo n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di esclusione:

 contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

- 2) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di costituendi R.T.I. e di Consorzi di concorrenti da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile la garanzia dovrà essere, a pena di esclusione, almeno intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte dei raggruppamenti o consorzi;

Art. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata, che consentono di predisporre:

- 1) Una busta virtuale contenente la **documentazione amministrativa** che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara;
- 2) Una busta virtuale contenente l'offerta tecnica

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta irripetibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura. I concorrenti esonerano il Comune di Civitavecchia e la Centrale Acquisti in rete per la P.A. (MEPA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il portale e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Art. 11.1 Documentazione amministrativa

Nell'apposito campo "Documentazione amministrativa" presente sulla piattaforma MEPA dovrà allegare i seguenti documenti:

Domanda di partecipazione corredata da fotocopia di un valido documento d'identità del firmatario redatta sul modello allegato al Disciplinare (allegato 1) e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L.vo n. 50/2016.

- a) La dichiarazione di cui all'art. 80, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 deve essere resa anche dai sotto elencati soggetti:
 - titolare dell'impresa e direttore tecnico per le imprese individuali;
 - tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi;
 - institore o procuratore nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dagli stessi.
 - La dichiarazione di cui all'art. 80, comma 2 del D.L.vo n. 50/2016, deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
- b) Capitolato (compresa informativa) e disciplinare di gara controfirmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di R.T.I. devono essere firmati dai rappresentanti legali di ciascuna ditta costituente il raggruppamento.

- c) Dichiarazione concernente il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico;
- d) Documentazione comprovante la disponibilità o la promessa di disponibilità della sede operativa presso il Comune di Civitavecchia;
- e) Bilanci dell'ultimo triennio disponibile in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività annualità (2016/2017/2018);
- f) Dichiarazione firmata digitalmente attestante l'esecuzione nell'ultimo triennio delle attività nel settore oggetto della gara di importo complessivo non inferiore a €.100.000,00 Tale dichiarazione dovrà recare l'indicazione degli importi, dell'oggetto dell'affidamento e dei destinatari pubblici e/o privati.

n. contr atto	zione	Anno 2016 importo in €.	Anno 2018 importo in €.	TOTALE

e comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti committenti, attestante l'oggetto, l'importo, il periodo di esecuzione e la corretta esecuzione del servizio;

- g) **cauzione provvisoria pari al 2%** dell'importo complessivo del lotto per il quale si concorre, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione;
- h) MODELLO "PASS-OE" ottenuto dal sistema presso il sito https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE a seguito della registrazione al Servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e, quindi, che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). La mancata registrazione presso il Servizio AVCPASS nonché l'eventuale mancata allegazione del "PASSOE" non costituisce causa di esclusione. Si segnala che, qualora la Ditta presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all'art. 83, comma 9, del D.L.vo n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per l'effettuazione della registrazione medesima. La mancata allegazione del "PASSOE" può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione;
- i) **Patto di Integrità** sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 con firma digitale;
- j) **per l'Avvalimento**: Dichiarazione Sostitutiva del soggetto ausiliato e Dichiarazione sostitutiva del soggetto Ausiliario;
- k) Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante di rispettare tassativamente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme di sicurezza dei lavoratori nel luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge bei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante di non aver concluso Contratti di Lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16 ter, del D.L.vo n. 165/2001);
- m) **Dichiarazione** firmata digitalmente dal legale rappresentante di quale sarà il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione;

Art. 11.2 - Documentazione tecnica

Nell'apposito campo "Documentazione Tecnica", presente sulla piattaforma MEPA, il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti:

- 1. <u>Dichiarazione</u> firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante della ditta o cooperativa corredata da fotocopia di un valido documento d'identità del firmatario attestante:
 - a. la dotazione strumentale per l'esecuzione del servizio di cui la ditta dispone;
 - b. il numero dei lavoratori, con qualsiasi tipo di contratto, in forza nell'ultimo triennio:
 - c. elenco nominativo dei mediatori che saranno impiegati nel progetto almeno per le lingue principali indicate all'art. 5 del Capitolato, con indicazione dei titoli di studio e degli anni di esperienza professionale (almeno 2 anni);
 - d. adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti, specificando le modalità di sostituzione del personale per garantire il servizio.
- 2. **Progetto di gestione**, redatto in lingua italiana composto da max 25 facciate (no fronte/retro), numerate, con carattere "Times New Roman", corpo 12, interlinea 1,5, margini 1,5. Il progetto e la dichiarazione vanno sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o di ciascuna ditta riunita, nel caso di raggruppamento. Occorre riportare nel progetto, in modo dettagliato, la descrizione delle singole voci elencate nella Tabella illustrata al punto 9 del presente Disciplinare di gara, relativa all'attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica significando che, quanto offerto nel progetto tecnico (oggetto di valutazione) resterà a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

Art. 12 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di gara si svolgerà:

A) I fase: in seduta pubblica

La prima fase della gara si terrà in "seduta pubblica" nella data indicata nel Bando.

La Commissione Giudicatrice, procederà all'apertura della documentazione Amministrativa e alla verifica che contenga tutti i documenti richiesti;

- valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando e dal presente Disciplinare e, quindi, procederà all'ammissione dei concorrenti idonei;
- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di cui al punto precedente;
- alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016, del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei

- dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;
- all'apertura della busta riportante all'esterno la dicitura Documentazione Tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, leggendo il solo titolo del documento rinvenuto e dandone atto nel verbale.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 del D.L.vo n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20/12/2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire "il PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della su citata delibera n. 111/2012, da produrre in sede di gara.

Nella seduta pubblica telematica successiva, la Commissione procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti e ad assolvere l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria con le modalità già riportate. In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

B) II fase: in seduta riservata

Questa seconda fase verrà esperita in "seduta riservata" per esaminare e valutare la Documentazione tecnica delle ditte ammesse; la Commissione attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei parametri di cui al presente Disciplinare di gara e il punteggio globale verrà inserito sul MEPA.

Art. 13 - REGOLARIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D.L.VO N. 50/2016

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, la stazione appaltante, assegna al concorrente un termine massimo di 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine concesso il concorrente è escluso dalla gara. Per irregolarità essenziale si intende ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre l'omissione e l'incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto o il contenuto della dichiarazione stessa o degli elementi, ai fini della individuazione dei singoli requisiti di ordine generale, speciale, professionale o prescritti a dimostrazione della qualità, che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati all'art. 80 del D. Lgs. 50 / 2016. Sarà altresì ritenuta irregolarità essenziale e come tale sottoposta alla disciplina del soccorso istruttorio, l'omissione o la presenza di irregolarità nella presentazione della cauzione provvisoria, purché la stessa sia stata costituita entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte. Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente-che deve essere altresì in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, senza possibilità di acquisirli successivamente. La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Nella seduta pubblica telematica successiva, si procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare

gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti. In caso di mancata di regolarizzazione degli elementi essenziali carenti si procedere, invece, alla esclusione del concorrente dalla gara.

Inapplicabilità del soccorso istruttorio:

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all'esclusione dei Concorrenti anche:

- in caso di sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016;
- in caso di omessa specificazione degli oneri propri della sicurezza.

Art. 14 - AVVERTENZE

Resta inteso che:

- 1) Trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta non è riconosciuta alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
- 2) Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto.
- 3) Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto
- 4) Non è ammessa alla gara l'offerta che risulti non pervenuta entro il giorno e l'ora sopra stabiliti.
- 5) Sarà posto a valutazione esclusivamente il progetto presentato, con esclusione, quindi, di eventuali allegati cui il medesimo faccia riferimento.

Art. 15 - SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappalto

Art. 16 - PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

- 1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto;
- 2. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione del documento generato dal Sistema MePA.
- 3. L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione la seguente documentazione:
 - a) Certificato iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione;
 - b) Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del D,L,vo n. 50/2016, da produrre alla Stazione Appaltante entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
 - c) Polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio;
 - d) Comunicazione con dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi

(IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Amministrazione procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte dell'impresa aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto.

Il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato, a norma di quanto prescritto all'art. 32, comma 9, del D.L.vo n. 50/2016, non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione all'impresa concorrente seconda classificata.

4. L'Impresa aggiudicataria dovrà restituire, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento tramite posta elettronica all'indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it e pena la revoca dell'affidamento, il documento sottoscritto digitalmente per accettazione.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Coccetti Per informazioni è possibile contattare il RuP al n. 0766590766 e-mail: mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it pec:comune.civitavecchia@legalmail.it

numero di fax:___

DICHIARAZIONE UNICA

Stazione appaltante: Comune di Civitavecchia (Comune Capofila Distretto 1 Roma 4)
Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA
TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI
MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI DETENUTI STRANIERI - Istanza di
partecipazione alla gara e dichiarazione unica. -CIG 8020060ADF

Il sottoscritto	nato a	il
Codice Fiscale	in qualità di	
(titolare, legale rappresenta	ante, altro)	
dell'operatore economico: _		
con sede legale: città	cap	prov
via		
Partita IVA	Codice Fise	cale
(si preg	a di dattiloscrivere o scrivere	e in stampatello e in modo leggibile)
	PARTECIPARE ALLA GAI etto di cui all'art.45 comma 2 d	
[]Capogruppo di un A.T.I. [] Mandante di un A.T.I.	[]Altro (specificare) _	
dalla partecipazione e dall	'eventuale aggiudicazione, no	000, n. 445, consapevole della decadenza onché della responsabilità penale, cui va e dati non più rispondenti a verità,
SEZIONE 1 - DATI RELA	ATIVI ALLA DITTA	
1. che l'Impresa è cos	i identificata:	
denominazione:		;
natura giuridica:		;
sede:		;

ındırızzo dı posta elettronica è:;
*l'indirizzo di posta elettronica certificata è:;
(* campo obbligatorio D.lgs. 185/2008 convertito in Legge
2. Che il concorrente:
è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per la seguente attività:
provincia di iscrizione:
forma giuridica società:
anno di iscrizione:
numero di iscrizione:
ovvero
che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto)
di essere iscritta nella sezione dell'Albo Regionale della Regione di cui alla L . 381/1991,dalla data di al n
è iscritto alle seguenti posizioni previdenziali:
INPS: n sede:
INAIL: n sede:
ed è in regola con i relativi versamenti.

SEZIONE 2 - REQUISITI GENERALI

- **3.** di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), comma 6, comma 9, del Codice e precisamente:
 - a) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)

b) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

(art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016)

3.1 tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.(art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016);

	ciata una senter		1
* *	nza di applicazi a penale, per u		
1	dissociazione	-	 L

3.3 che per i seguenti soggetti, (direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio):

Nome Cognome qualifica _		
_		

A.	non è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al punto 3
	In alternativa – se del caso –
A.	che a carico disono state subite condanne relativamente
a	ai sensi dell'art del C.P.P. nell'anno
(((N.B: il sottoscrittore non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato e' stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). con sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,del medesimo decreto. in alternativa, se depennato il punto 3.3, ciascuno dei soggetti di cui sopra dovrà compilare e firmare digitalmente l'allegato modello A-1.
relativi legislazi sono ve indirizzo Costitui superior della R	on aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la one italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. I suddetti fatti, stati o qualità rificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia delle Entrate di
Costitui rilascio decreto	e quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. scono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla a Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
b) di av al pa	rer commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi agamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ma di aver ottemperato i ri obblighi nelle seguenti modalità:
l'ope vince	la causa di esclusione dalla gara in caso di violazioni non si applica quando ratore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo plante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali essi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della

(art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016). **3.5** Dichiara inoltre (art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016):

scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute esicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, oppure

in caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;

- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) di non determinare, con la propria partecipazione alla gara, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) di non causare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa
- i) di:
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori dei disabili,
 ex art.17 della Legge 12 Marzo 1999, n. 68 e che l'indirizzo dell'ufficio
 provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della
 L.n.68/1999

(specificare indirizzo e numero di fax); oppure

- non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori superiori a 15 ma inferiore a 35 e di non aver effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000. (barrare le voci che non interessano)
- 1) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera 1), del Codice;
- m) oppure

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione della lettera invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

(depennare l'ipotesi che non ricorre)

n) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m, dell'art. 80 del Codice:

(barrare le voci che non interessano)

 di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

oppure

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

in tal caso occorre allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

La Stazione appaltante esclude l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si rammenta inoltre, in ordine alla partecipazione dell'operatore economico alla presente procedura, l'applicazione di quanto disposto dai commi 6-7-8-9-11-12 dell'art.80 del Codice.

- **4.** Ai fini della verifica del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, (art. 93 comma 7 del Codice) di:
 - essere in possesso di utile per la riduzione dell'importo della cauzione pari al%
 - essere in possesso di utile per la riduzione dell'importo della cauzione pari al%
 - essere in possesso di utile per la riduzione dell'importo della cauzione pari al%

(replicare se necessario o depennare se l'ipotesi non riguarda la propria impresa)

N.B. in caso di R.T.C., l'importo potrà essere ridotto della relativa percentuale solo nell'ipotesi in cui tutti i componenti il R.T.C. siano in possesso della certificazione/marchio/rating legalità.

SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI PER RTC

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI

5. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese: (indicare denominazione e sede legale);

(replicare se necessario)

6. le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

7.	che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'appalto saranno suddivise fra le
	imprese del raggruppamento nel seguente modo:
	- Nome Impresa) (attività e/o servizi che presterà)
	(percentuale di incidenza del servizio che effettuerà, in caso di
	aggiudicazione) %
	- (Nome Impresa)(attività e/o servizi che presterà)
	(percentuale di incidenza del servizio che effettuerà, in caso di
	aggiudicazione)%
	(replicare se necessario)
٧.	

Si rammenta che in caso di R.T.C. tutti i componenti debbono essere abilitati al bando Me. P.A. "Servizi Sociali" come fornitori.

SEZIONE 4 - DICHIARAZIONI ULTERIORI RELATIVE AL SERVIZIO

- **8.** di aver recepito e depositato il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.6 della L.n.142 del 03.04.2001 e di rispettare il CCNL delle Cooperative Sociali per i propri soci dipendenti o dipendenti;
- 9. l'assenza di risoluzioni contrattuali per colpa;
- 10. di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e di impegnarsi ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici ed organizzativi diretti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo nonché dei fruitori del servizio oggetto dell'appalto;
- 11. di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata, che tiene conto di tutti gli oneri inerenti il servizio, in particolare quelli relativi al costo del lavoro e della sicurezza;
- 12. di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare fin d'ora incondizionatamente, senza eccezione alcuna il Capitolato Speciale Prestazioni d'oneri e ogni altra documentazione inerente la gara così come predisposta dall'Ente appaltante, ivi compresi disciplinare di gara ed eventuali quesiti e precisazioni pubblicati in corso di gara;
- **13.** di impegnarsi ad accettare eventuali modifiche al programma approntato per i servizi di cui all'oggetto che si rendano necessarie successivamente per le esigenze valutate dal Responsabile Ufficio di Piano;
- **14.** di impegnarsi a mantenere la propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dal termine stabilito per la presentazione delle offerte;

- 15. che è consapevole del divieto di cottimo e subappalto;
- **16.** di assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- 17. di essere consapevole che i dati inerenti la presente procedura saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione del servizio e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679;

18. in riferimento ad eventuali richieste di altri concorrenti a prendere visione/estrazione di copia

dei proprio progetto (orierta tecnic	<i>ca)</i> :
consente all'accesso	
NON consente all'accesso	
(specificare la motivazione)	
Consente all'accesso ad escl	usione delle seguenti parti/sub elementi:
Data	Firma

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL DICHIARANTE IN FORMATO PDF

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraentea cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.civitavecchia.rm.it.

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascuno degli amministratori e soci con poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici, procuratori speciali o generali e institori non firmatari della domanda di partecipazione.

1 sottoscritto	nato a	il			
Codice Fiscale	in quali	tà di			
	-	(titolare, legale rappresentante, altro)			
dell'operatore economico: (denominazione e ragione sociale)					

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

Che i fatti , stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

- 1. che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni:
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

In alternativa

	a:	ai sensi dell'art del C.P.P.
	nell'anno	
	depenalizzato ovvero le condanne per	l indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato e' stato le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
3.	che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.	
	Data	Firma

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata in formato pdf copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

2. di avere subito condanne relativamente

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.civitavecchia.rm.it.

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4











PATTO D'INTEGRITÀ

Tra COMUNE DI CIVITAVECCHIA, capofila del Distretto Roma 4.1 e i partecipanti alla gara avente ad oggetto: "GESTIONE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI DETENUTI STRANIERI"

Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Civitavecchia e dei partecipanti alla procedura di scelta del contraente in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale del Comune di Civitavecchia coinvolto nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto d'integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

Il Comune di Civitavecchia si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara quali:

• l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;

applicate le seguenti sanzioni:

• l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione.

Il sottoscritto soggetto concorrente da
parte sua, si impegna a segnalare al Comune di Civitavecchia qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l'esecuzione dei contratti, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto.
Il sottoscritto soggetto concorrente dichiara
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Il sottoscritto soggetto concorrente si
impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Civitavecchia, tutti i pagamenti eseguiti e
riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto.
Il sottoscritto soggetto concorrente
prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque accertato dal Comune di Civitavecchia, potranno essere

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 0,05% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Civitavecchia per 5 (cinque) anni. Il presente patto d'integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra il Comune di Civitavecchia e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

lata	
	Il Comune di Civitavecchia
	Il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico Concorrente

N.B.

Il presente patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara.

La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4













CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI DETENUTI STRANIERI

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di dicembre nella sede del Comune di Civitavecchia

TRA

il Comune di Civitavecchia capofila del Distretto socio-sanitario Roma 4.1

codice fiscale 02700960582 con sede in Civitavecchia via A. da Sangallo n. 11 rappresentato nel presente atto dal Dirigente Avv. Giglio Marrani

E

gli Istituti penitenziari "Giuseppe Passerini" - Civitavecchia

codice fiscale 83003400583 con sede in Civitavecchia, via Aurelia km 75,300 (Casa Circondariale) e Via Tarquinia (Casa di Reclusione)

rappresentati nel presente atto dal Direttore dott.ssa Patrizia Bravetti

VISTI

- ➢ il D.Lgs. 286/98 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" nonché il D.P.R. 394/99 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286", i quali disciplinano in modo organico la gamma dei servizi all'accoglienza ed all'assistenza a favore dei cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato;
- ➤ la L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- l'art 35 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", che inserisce l'opera di mediazione tra i preminenti ed ineliminabili elementi del trattamento penitenziario dei

detenuti stranieri, specificando come "nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali" e che "deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato";

la legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta",in particolare l'art. 1 secondo il quale La Regione, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione e in riferimento alle Regole Penitenziarie Europee approvate nel gennaio 2006 e alle altre norme di diritto internazionale: a) detta norme per rendere effettivo il godimento dei diritti umani dei cittadini in stato di detenzione, nel rispetto della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche; b) adotta, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale prevedendo, in armonia con la legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, conformemente ai provvedimenti adottati dallo Stato in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, un sistema integrato di interventi in cui enti territoriali, istituzioni dello Stato, aziende sanitarie, organismi del terzo settore e del volontariato concorrono al perseguimento degli obiettivi comuni:

PREMESSO CHE:

- la deliberazione della Giunta regionale del 09 agosto 2017, n. 537, "Legge regionale 10 agosto 2016,n. 11. Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, anno 2017 e pluriennale. Finalizzazione importo complessivo di euro 162.332.289,12di cui, euro 132.333.997,64. a carico dell'esercizio finanziario 2017, euro 23.519.149,52 a carico del bilancio pluriennale 2018 ed euro 6.479.141.96 a carico del bilancio pluriennale 2019." ha finalizzatola somma di 500.000,00 a carico del Cap. H41908 per l'attivazione di interventi di inclusione sociale dei detenuti con particolare riferimento ad attività di mediazione culturale;
- la determinazione dirigenziale n. G18232 del 22/12/2017 avente ad oggetto l'attuazione Deliberazione della Giunta Regionale del 9 agosto 2017, n. 537 ha impegnato e autorizzato alla liquidazione € 400.000,00 sul Cap. H41908, Esercizio Finanziario 2017 destinati all'attivazione di interventi di inclusione sociale dei detenuti stranieri con riferimento ad attività di mediazione culturale;
- la suddetta determinazione dirigenziale, destina la somma complessiva di €41.629,63 per l'attivazione di interventi di mediazione linguistico culturale rivolta a cittadini stranieri, detenuti nell'istituto/i penitenziari presenti nel territorio del distretto, per la durata di un anno;
- ➤ la Regione Lazio ha individuato i distretti socio sanitari che sono sede di istituto/i penitenziario/i,come i soggetti che più adeguatamente rappresentano l'ambito territoriale ottimale di riferimento per promuovere tale azione, di concerto con gli istituti penitenziari, all'interno di un sistema integrato di interventi socio-sanitari, prevedendo la stipula di protocolli d'intesa tra le singole Direzioni di Istituto ed i Comuni capofila di distretto, atti a disciplinare gli obiettivi da perseguire e la modalità di svolgimento delle attività;
- con determinazione dirigenziale n. G14261 del 9/11/2018 avente ad oggetto la definizione di criteri regionali riguardanti l'attivazione di interventi di inclusione sociale dei detenuti stranieri con riferimento ad attività di mediazione culturale previste dalla determinazione dirigenziale n. G18232del 22/12/2017, la Regione Lazio ha predisposto uno schema di



convenzione da proporre ai Comuni capofila dei Distretti socio sanitari che sono sede di istituto/i penitenziario/i nella Regione Lazio;

è stata positivamente valutata l'opportunità, tra il Comune di Civitavecchia capofila del distretto socio-sanitario e la Direzione degli Istituti penitenziari/Reclusione di Civitavecchia di pervenire alla stipula di un apposito accordo che disciplini la strutturazione del servizio di mediazione presso la Casa Circondariale medesima, a favore di detenuti stranieri;

il Comune capofila del distretto socio-sanitario con proprio atto ha stabilito di affidare la realizzazione del servizio di mediazione linguistico culturale in favore dei detenuti al soggetto gestore mediante avviso pubblico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità)

La presente Convenzione ha ad oggetto la definizione e la strutturazione di un servizio di mediazione interculturale, rivolto ai detenuti stranieri degli Istituti penitenziari/Reclusione di Civitavecchia per perseguire il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti/e stranieri/e, mediante azioni volte a facilitare la sua permanenza all'interno dell'istituto penitenziario Tale Servizio persegue i seguenti obiettivi:

- ✓ garantire un adeguato supporto linguistico e informativo nei confronti del detenuto straniero, finalizzato alla conoscenza dei propri diritti in ambito giuridico, sanitario e sociale, culturale, religioso;
- √ facilitare le relazioni del detenuto con gli operatori penitenziari, socio-sanitari e con gli altri
 detenuti, nelle fasi di accoglienza, permanenza e dimissioni, supportandolo nelle difficoltà di
 tipo linguistico e culturale riscontrate;
- ✓ coadiuvare gli operatori penitenziari nella semplificazione delle procedure amministrative,in particolar modo nella cura dei rapporti del detenuto con le ambasciate o i consolati di provenienza;
- ✓ sostenere gli operatori penitenziari nell'agevolare i rapporti con la famiglia d'origine del detenuto;
- ✓ sostenere iniziative, individuali e non, rivolte ai detenuti stranieri, quali azioni di supporto a percorsi lavorativi, formativi o in generale volte al reinserimento sociale e allo sviluppo di progetti, di integrazione e di informazione.

Art. 2

(Destinatari degli interventi e gestione del servizio)

Destinatari dell'intervento sono persone straniere, donne e uomini, destinatarie di misure restrittive della libertà personale, detenute presso la Casa Circondariale/Reclusione di Civitavecchia.

L'attività di mediazione interculturale dovrà prevedere all'interno dell'istituto penitenziario, l'istituzione di uno sportello informativo di mediazione culturale rivolto ai detenuti stranieri, e potrà essere organizzato nell'ambito di un monte ore complessivo, a disposizione per l'attuazione di tale servizio, secondo le modalità ritenute più idonee e proficue.

Tale monte ore, che si ritiene possa essere congruo ad assicurare un buon supporto alla detenzione degli stranieri, potendo garantire una collaborazione con gli Uffici degli Istituti Penitenziari da parte del gestore del servizio, è stimato in circa 12 ore a settimana da destinare allo sportello, nel periodo di 12 mesi, circa 4 ore al mese nel periodo di 12 mesi, da destinare alle attività progettuali, meglio descritte nel successivo art. 4:

Le competenze linguistiche e/o culturali necessarie dei mediatori sono da identificare nelle macro aree geografiche di provenienza delle persone detenute e in base alle difficoltà di relazione rilevate dagli operatori penitenziari. Come priorità si evidenziano:

1. Nigeria e Africa anglofona



- 2. Maghreb (Marocco, Algeria, Tunisia)
- 3. Brasile (lingua portoghese)
- 4. Pakistan (lingua urdu)
- 5. Cina (lingue cinesi)
- 6. Lingua romena (Romania, Moldova)

Date le caratteristiche di variabilità della popolazione detenuta (processi in corso, trasferimenti dimissioni) tali priorità potrebbero essere riconsiderate nel corso del progetto con appositi incontri di verifica.

Il totale delle ore previste sarà suddiviso per ceppo linguistico/culturale, su base trimestrale, in base a un piano operativo concordato dalle parti.

Art. 3

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

Gli Istituti penitenziari di Civitavecchia riconoscono e valorizzano il ruolo e l'utilità della mediazione interculturale, esprimendosi favorevolmente per l'attivazione e lo svolgimento del servizio presso la propria struttura e si impegnano a:

- a) assicurare un efficace controllo sullo svolgimento del servizio stesso, il quale verrà gestito e svolto sotto la propria diretta supervisione, premurandosi di comunicare tempestivamente al Comune capofila del distretto socio-sanitario ogni eventuale necessità o problematica dovesse riscontrare:
- b) fornire gli spazi necessari per lo svolgimento dell'attività dello sportello informativo e della mediazione linguistico culturale;
- c) assicurare la continuità del progetto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi;
- d) agevolare l'autorizzazione all'ingresso nell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 17 O.P., degli operatori del soggetto gestore individuato e del personale regionale incaricato del monitoraggio, mediante il previo invio dei documenti anagrafici degli stessi, ferma restando la necessità di identificazione all'ingresso;
- e) fornire il cartellino elettronico per il rilevamento della presenza degli operatori del soggetto gestore e comunicare periodicamente al Comune capofila del distretto socio-sanitario il riepilogo delle presenze;
- f) trasmettere una relazione trimestrale ed una finale sull'andamento del progetto al Comune capofila del distretto socio-sanitario ed al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise.

Il Comune capofila del Distretto socio-sanitario si impegna a:

- a) provvedere, secondo tempistiche compatibili e comunque indicativamente entro la fine del mese di marzo, a rendere disponibile, a favore degli Istituti penitenziari di Civitavecchia, il servizio di mediazione interculturale, assumendosi l'onere del relativo affidamento al soggetto attuatore;
- b) comunicare la denominazione del soggetto attuatore del servizio di mediazione linguisticoculturale;
- c) nominare un referente del progetto per il distretto.

Art. 4

(Modalità di svolgimento delle attività – governance)

Le azioni e le attività sono realizzate privilegiando e promuovendo il lavoro di rete attraverso una collaborazione costante e sinergica di tutti i soggetti operanti nell'area dell'esecuzione penale. Lo "sportello di mediazione culturale" impronta la realizzazione delle attività assegnate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, in coerenza con gli indirizzi programmatici annualmente definiti dalla Regione Lazio in tema di interventi rivolti alle persone straniere sottoposte a limitazioni della



libertà personale e con le indicazioni riportate nella determinazione dirigenziale n. G14261 del 9/11/2018 avente ad oggetto la definizione di criteri regionali riguardanti l'attivazione di interventi di inclusione sociale dei detenuti stranieri con riferimento ad attività di mediazione culturale previste dalla determinazione dirigenziale n. G18232 del22/12/2017.

Le attività previste dal progetto sono svolte in stretta correlazione con la Direzione degli istituti Penitenziari e in collaborazione con le altre realtà operanti all'interno della struttura penitenziaria.

Il soggetto gestore si impegna a garantire la cura dei rapporti con l'Amministrazione penitenziaria ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle attività all'interno degli Istituti penitenziari.

Il soggetto gestore nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione si coordina e raccorda strettamente con le attività progettuali formulate dagli operatori penitenziari

Art. 5 (Monitoraggio)

Le parti sottoscrittrici concordano di attuare forme di proficua collaborazione e di stretto coordinamento affinché il servizio di mediazione descritto possa svolgersi al meglio. Le parti concordano di scambiarsi ogni tipo di informazione possa essere utile allo scopo, riproponendosi di incontrarsi all'occorrenza per verificare il buon andamento delle azioni proposte e valutare eventuali modifiche o integrazioni a quanto descritto.

Al fine di monitorare l'attuazione della convenzione, il Direttore degli Istituti penitenziari o suo delegato e il Comune capofila del Distretto socio-sanitario si riuniscono trimestralmente, per la valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi previsti e per formulare eventuali future proposte progettuali.

I Comuni capofila dei Distretti socio sanitari che sono sede di istituto/i penitenziario/i dovranno fornire alla Regione Lazio, prima dell'avvio delle attività:

- il nominativo di un referente del progetto di mediazione culturale per il distretto;
- una copia della convenzione sottoscritta tra distretto socio-sanitario e istituto/i penitenziario/i;
- la documentazione attinente il piano di lavoro, le metodologie e gli strumenti con cui si espleterà il servizio di mediazione;
- I Comuni capofila dei Distretti socio sanitari che sono sede di istituto/i penitenziario/i dovranno, inoltre,fornire alla scrivente Area della Regione Lazio:
- · la dichiarazione di inizio attività;
- un report, con cadenza trimestrale, che documenti l'andamento delle attività (riportante la specifica del numero di ore di mediazione svolte per ceppo linguistico) ed eventuali criticità sopravvenute;
- entro 30 giorni dal termine delle attività, una relazione sulle attività svolte ed un resoconto riepilogativo delle spese, approvato con apposito atto amministrativo, che oltre a certificare la spesa sostenuta e a quantificare le eventuali economie, attesti l'esistenza agli atti del distretto dei giustificativi della spesa.

Art. 6 (Assicurazioni)

Il servizio dovrà prevedere l'assolvimento degli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente in relazione a tutto il personale impiegato a vario titolo(dipendente; volontario; collaboratori; ecc.) nelle attività comprese nel servizio di mediazione linguistico-culturale oggetto della presente convenzione.

Il personale del soggetto gestore impiegato nelle attività dovrà essere coperto da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle azioni o mansioni assegnate e per la responsabilità civile verso terzi.

Il soggetto gestore garantisce l'attivazione delle polizze assicurative obbligatorie per legge o comunque opportune a copertura dei rischi o chiamate di responsabilità relativamente all'utilizzo di

4

veicoli, o di strutture mobili e/o immobili che il soggetto gestore dovesse utilizzare per lo svolgimento delle attività.

Art. 7 (Protezione dei dati personali)

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.12 196/2003 e s.m.i.), il soggetto gestore viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili e/o giudiziari, di cui disporrà ai fini dello svolgimento del servizio in questione. I dati a disposizione saranno conservati per il tempo strettamente necessario e con le modalità previste dalla normativa vigente.

In qualità di responsabile del trattamento, il soggetto gestore si adopera affinché i propri operatori rispettino la normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari. Gli operatori dovranno essere individuati dal gestore quali incaricati per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 8 (Durata della convenzione)

Le attività previste dalla presente convenzione avranno durata annuale, a decorrere dalla data di affidamento del servizio di mediazione culturale e la presente convenzione avrà efficacia, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici derivanti dalla realizzazione delle attività e potrà essere rinnovata su esplicita conferma delle parti.

Art. 9 (Recesso)

Le parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con raccomandata A/R, con preavviso di almeno tre mesi.

Per il Comune Avv. Giglio Marrani Per gli Istituti Penitenziari Dott.ssa Patrizia Bravetti